



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **4**

in data **12/01/2023**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **12 - dodici** - del mese **gennaio** alle ore **10:05** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE N. 40 MANCASALE NORD E 51 CORTE TEGGE ALL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- ...che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 19.04.2022 e' stato approvato il Piano delle performance 2022/2024, e il Piano esecutivo di gestione dell'anno 2022, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 30.06.2022 sono stati approvati il P.I.A.O., l'integrazione del Piano delle performance 2022/2024, e il Piano esecutivo di gestione PEG dell'esercizio 2022;
- che il Comune di Reggio Emilia è titolare di farmacie sul proprio territorio comunale che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 2 aprile 1968 n. 475, gestisce a mezzo di azienda speciale, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ente strumentale dell'ente locale ai sensi dell'articolo 114 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo le modalità e le condizioni del contratto di servizio in essere tra le parti;

Considerato che

- come previsto dallo Statuto, l'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite ha per fine lo svolgimento, nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo dell'Amministrazione comunale, delle attività inerenti la distribuzione dei farmaci e prestazioni di servizi, la gestione delle farmacie, prestazione di servizi socio assistenziali, ecc ..., e ogni altra attività ad essa affidata dall'Amministrazione comunale in funzione della promozione della salute e del benessere come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, nei termini e modi previsti dalla legge, l'Azienda esercitare le attività sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Reggio Emilia;

Richiamati :

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;
- la L.R. 30.07.2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. 03.03.2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e successive mm.ii.;

Dato atto:

- che, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475/1968, il Comune di Reggio Emilia - con delibera di Giunta Comunale del 15/12/2022 n. 2022/266 "*REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNO 2022- (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016)*" ha indicato di volere esercitare il **diritto di prelazione** in ordine alla titolarità delle seguenti sedi:

SEDE N. 40 – Farmacia urbana – Farmacia Mancasale Nord

SEDE N. 51 – Farmacia rurale – Farmacia Corte Tegge

Visto:

- che, stanti gli artt. 10 della legge 362/1991 e 113 del d. lgs. 267/2000 (T.U. degli enti locali), le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite tramite Azienda Speciale;
- che, il Comune intende assegnare all'**Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite "FCR"** le sedi farmaceutiche **n. 40 MANCASALE NORD e 51 CORTE TEGGE che dovranno essere attivate entro il 15.12.2023**, così come da comunicazione del Servizio Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia Romagna acquisita atti al n. P.G. 2022/0299810 del 23/12/2022.

Dato atto che, una volta provveduto all'allestimento delle farmacie da parte delle FCR, spetterà all'Amministrazione Comunale rilasciare l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie stesse, subordinandole a:

- nomina del Direttore responsabile;
- ubicazione all'interno della propria sede territoriale, a distanza non inferiore al limite di 200 m., ovvero di almeno 3000 m., dalle farmacie già esistenti, anche se ubicate in comuni diversi, a seconda del criterio utilizzato per l'istituzione della farmacia;
- esito favorevole dell'ispezione di cui all'art. 111 del Testo unico delle leggi sanitarie.

- che, il termine di apertura delle farmacie comunali è perentorio e non sono possibili proroghe. Come stabilito all'art. 5 della legge regionale 2/2016, infatti, decorso il termine di un anno senza che il Comune abbia aperto le farmacie, esso decade dalla titolarità delle sedi stesse e la Regione le assegna mediante procedura concorsuale.
- che, in caso di mancata apertura delle farmacie entro il termine indicato, il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL provvederà a darne tempestiva comunicazione al Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti di competenza.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di provvedimento espresso dalla dirigente del Servizio Sportello Attività produttive e Edilizia ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visti

- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;
- la L.R. 03.03.2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e successive mm.ii.;
- l'art.48 del d.Leg.vo 267/2000
- l'art.33 del vigente statuto comunale
- la Delibera di G.C. 2022/266 del 15/12/2022

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di assegnare **all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite "FCR"** le sedi farmaceutiche **n. 40 MANCASALE NORD e 51 CORTE TEGGE**, prelazionate al Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 2022/266 del 15/12/2022 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 2/2016;
- di dare atto che l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite dovrà provvedere all'allestimento delle farmacie sopraindicate, nonché all'apertura entro il 15.12.2023, così come da comunicazione del Servizio Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia Romagna acquisita atti al n. P.G. 2022/0299810 del 23/12/2022;
- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla contabilità dell'ente;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

Inoltre

La Giunta Comunale

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza per avviare le procedure necessarie alle aperture delle farmacie entro il termine del 15/12/2023;

Visto l'art.134 comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano